FORUM COMMERCIALISTI/Parla Giovanni Spalletta direttore generale delle Finanze

Iperammortamento al restyling

Si sta pensando di rivedere la clausola del Made in Europe

Di Francesco Cerisano

La clausola del Made in Europe prevista dalla nuova disciplina dell'iperammortamento sta dando problemi, perché molti paesi produttori di beni d'investimento stanno protestando per il fatto di essere pretermessi dalla possibilità di fornire beni alle imprese italiane sotto il cappello dell'agevolazione. Oltretutto potrebbe non essere in linea con le direttive del Wto. Quindi il governo è al lavoro per un probabile superamento di questa discriminazione. E' una delle indicazioni emerse al Forum di ItaliaOggi del 26 gennaio, dall'intervento di Giovanni Spalletta, Direttore Generale Dipartimento delle Finanze.

Domanda. Riforma fiscale: Quest'anno cosa resterà da fare al netto dei testi unici e del codice tributario?

Risposta. Da un punto di vista tecnico, sicuramente siamo molto avanti con quello che riguarda l'attuazione piena della riforma della fiscalità locale, perché il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri e c'è semplicemente un tema di natura politica, che riguarda l'esame da parte della Conferenza unificata. In particolare le difficoltà politiche riguardano il meccanismo che dovrebbe portare alla piena attuazione del federalismo fiscale regionale e che, diciamo, dovrebbe passare per l'attribuzione di una compartecipazione regione di quote di alcuni tributi erariali. Quindi il tema è sostanzialmente la misura di questa partecipazione e soprattutto la verifica se si può arrivare a una compartecipazione dinamica, che cresce al crescere delle entrate tributarie o se, invece, c'è la necessità di un tetto che sembrerebbe più opportuno alla luce dei nuovi livelli di governance europea, che richiedono di tenere sotto controllo la spesa per un periodo pluriennale, oggetto del piano strutturale di bilancio. Da un punto di vista tecnico siamo più avanti sul formato dei tributi locali.

Abbiamo le idee abbastanza chiare anche per una serie di interventi che potrebbero andare nel correttivo, per alcune tematiche in materia di reddito di impresa. Poi potrebbe esserci qualche correzione anche in tema di lavoro autonomo e eventualmente qualche altra correzione che si rendesse necessaria. Da un ultimo c'è il tema dei giochi: nell'attuazione della delega fiscale si è messo mano alla regolamentazione dei giochi online, resta da chiudere il discorso che riguarda i giochi fisici. Qui bisogna fare i conti con la necessità di tenere sotto controllo da un punto di vista sociale il fenomeno dei giochi ed evitare la ludopatia, quindi per esempio, stabilire l'intesa con le autorità regionali delle regole sulla localizzazione dei punti scommesse.

D. Una delle novità da metabolizzare della legge di bilancio è l'assetto dell'iperammortamento per le imprese. E' stato emanato un decreto congiunto ministero imprese e economia. Ci si interroga sul perimetro dell'indicazione made in Eu per i beni che potrebbe creare più di una complicazione nella gestione.

R. La legge di bilancio ha sostituito i crediti di imposta transizione 4.0 e transizione 5.0, con l'iperammortamento, la maggiorazione del costo d'acquista ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento dei canoni di locazione finanziaria. Per via di una semplicità pratica di attuazione e di fruizione della agevolazione da parte dei contribuenti, ma anche della possibilità di spalmare le risorse a disposizione del bilancio dello Stato su un periodo pluriennale, il che consente sia di garantire delle intensità di aiuto piuttosto elevate, sia di arrivare con il beneficio al 30 settembre 2028, quindi con un orizzonte pluriennale che aiuta le imprese nella programmazione degli interventi di investimento.

> ***In materia di Global minimum tax è necessaria la modifica degli ordinamenti nazionali degli Stati europei, quindi anche delle norme italiane***

L'iperammortamento si riferisce a investimenti collegati all'acquisto di beni strumentari, sia materiali che immateriali. È previsto un decreto interministeriale di attuazione, che è stato già predisposto in bozza. Uno dei problemi principali che il decreto ha cercato di affrontare è quello di precisare i termini della clausola del Made in Europe, perché a differenza che nel passato la previsione normativa richiede che l'investimento abbia ad oggetto beni prodotti in ambito Ue o in spazio economico europeo. Il decreto si preoccupa, innanzitutto, di definire quando un bene si può ritenere a prodotto in Europa e utilizza un criterio che fa riferimento al luogo in cui avviene l'ultima trasformazione, che può essere l'assemblaggio, può essere un perfezionamento dei prodotti e quant'altro.

Detto questo però non ci si deve nascondere che la clausola del Made in Europe sta dando problemi, perché da un punto di vista internazionale molti paesi produttori di beni d'investimento stanno protestando per il fatto di essere in prospettiva pretermessi dalla possibilità di fornire beni alle imprese italiane sotto il cappello dell'agevolazione. Già in sede di conversione del decreto bollette sono stati presentati degli emendamenti parlamentari che per esempio mirano ad estendere l'ambito di produzione dei beni che possono essere oggetto dell'agevolazione, facendo riferimento ai paesi G7. Questa potrebbe essere una soluzione ma probabilmente una soluzione non esaustiva perché salveremmo i beni prodotti negli Stati Uniti o nel Giappone ma ci sono altri produttori importanti come la Corea o Taiwan che rimarrebbero fuori.

Giovanni Spalletta

Stiamo facendo delle analisi perché probabilmente la clausola che il legislatore ha inserito nella legge non è del tutto in linea con quelli che sono i principi fondanti dell'accordo WTO e quindi non è escluso che alla fine il governo decida di intervenire normativamente per correggere o addirittura abrogare questa clausola. Questo ovviamente incide sulle tempistiche dei provvedimenti attuativi.

D. Global minimum tax, lei ha avuto modo di illustrare le indicazioni operative italiane alla luce delle recenti modifiche in sede Ocse che hanno riconosciuto il regime di esenzione. Come si procederà? Ci può dire qualcosa anche per quanto riguarda la web tax e il dialogo con gli Usa?

R. Il 5 gennaio scorso l'inclusive framework dell'Ocse ha raggiunto un accordo che ha approvato il side by side system cioè un sistema di coesistenza tra la global minimum tax e il Gilti del sistema americano sostanzialmente quindi escludendo che nella maggior parte dei casi sia applicata la regola Pillar 2 alle imprese americane.

Nel contempo sono stati approvati anche un'altra serie di safe harbour perchè si è prevista la coesistenza della global minimum tax con altri sistemi nazionali che arrivano allo stesso effetto di contrastare la delocalizzazione delle attività in paesi a fiscalità privilegiata. Si è approvato un altro safe harbour che riguarda una definizione semplificata del tax rate effettivo, si è intervenuti anche sulla classificazione dei crediti di imposta e quindi degli incentivi, trovando un sistema per salvare anche alcuni incentivi non rimborsabili quando sono collegati ad attività con una sostanza economica reale, quindi in particolare investimenti in beni materiali e investimenti in personale. Quindi è un pacchetto estremamente complesso da recepire. Al di là del fatto di aver aderito l'accordo Ocse noi siamo vincolati alla direttiva del 2022 della Ue. Da questo punto di vista la Commissione europea ha chiarito che non ritiene necessario modificare la direttiva in quanto c'è un articolo della stessa direttiva, l'articolo 32, che stabilisce che quando viene raggiunto un accordo a livello inclusive framework dell'Ocse su dei safe harbour, gli stessi vengono automaticamente recepiti nella direttiva, quindi non c'è la necessità di raggiungere un accordo a livello europeo, sempre che evidentemente nell'accordo a livello Ocse siano stati partecipi tutti i paesi europei. Ed è esattamente quello che è successo in relazione a queste modifiche, oggetto dell'accordo del 5 gennaio. Questo però significa che è necessaria la modifica degli ordinamenti nazionali degli Stati europei, quindi sicuramente noi dovremmo modificare le nostre norme. Si tratta di un accordo estremamente complesso, ci sono 5-6 safe harbours da recepire, alcuni nel 2026, alcuni nel 2027, siamo già al lavoro per implementare la normativa di ricevimento che probabilmente poi a sua volta farà riferimento a dei decreti ministeriali di attuazione.

Per quanto riguarda la web tax, dobbiamo considerare due aspetti, l'aspetto multilaterale e l'aspetto delle relazioni con gli Stati Uniti. Da un punto di vista multilaterale, ricordo che in sede Ocse, quando fu raggiunto l'accordo per cercare un sistema di coesistenza tra la global minimum tax e il sistema americano, già in quella sede si faceva riferimento alla necessità, una volta raggiunto questo accordo sulla global minimum tax, di rimettere mano a un processo internazionale che potesse portare a un punto di vista condiviso sulla tassazione delle imprese digitali.

Questa affermazione di principio è stata ripresa nel comunicato Statunitense del 5 gennaio che ha commentato l'accordo a livello Ocse. Quindi è di buona auspicio per la speranza che si possa riattivare quel processo che si doveva chiudere con il cosiddetto Pillar 2 e che invece non aveva portato poi il raggiungimento di un'intesa nei mesi scorsi. L'Italia è convinta che la soluzione internazionale sia l'unica idonea a dare stabilità e certezza alle regole sulla fiscalità internazionale e sia l'unico presidio contro il proliferare di misure nazionali che possono determinare una difficoltà di applicazione per le imprese e soprattutto possono poi creare inasprimenti sulle politiche commerciali.

Per quanto riguarda invece i rapporti bilaterali tra l'Italia e Stati Uniti, noi siamo assolutamente pronti e stiamo continuando il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti. È assolutamente necessario perché la normativa italiana è stata introdotta già dall'inizio come normativa transitoria, destinata a venire meno nel momento in cui fosse stato raggiunto l'accordo a livello internazionale.

C'è anche nella normativa nazionale anche l'accenno alla possibilità di rimborsare qualcosa alle imprese statunitensi, nel caso in cui l'accordo che verrà raggiunto a livello internazionale comporterà un onere minore di quello che si è già realizzato un capo alle imprese americane. Quindi, a maggior ragione, in una fase in cui le tensioni commerciali con gli Stati Uniti sono particolarmente significative, noi riteniamo che sia necessario mantenere una linea di dialogo costante con il partner statunitense.

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI / Il nuovo regime è applicabile alle imprese soggette a Irpef

Beni, plusvalenze senza sconti

Le cessioni da gennaio concorrono al reddito per il 100%

DI ANDREA BONGI

Plusvalenze su cessione di beni strumentali senza sconti. Quelle realizzate a far data dal 1° gennaio 2026 concorreranno infatti integralmente alla formazione del reddito d'impresa a prescindere dal periodo di possesso del bene. Seppure la nuova disposizione normativa, introdotta dalla legge di bilancio 2026, faccia riferimento all'articolo 86, comma 4, del Tuir e quindi ai soggetti Ires, il nuovo regime di tassazione integrale della plusvalenza nell'anno di realizzo è applicabile anche per le imprese soggette ad irpef (ditte individuali e società di persone).

Sono queste, in estrema sintesi, le nuove disposizioni che si applicano alle plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026 per effetto dell'entrata in vigore delle norme contenute nei commi 42 e 43 della legge n.199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) affrontate durante il Forum commercialisti 2026 di *ItaliaOggi*.

Sulle novità in oggetto si è espressa anche l'Agenzia delle entrate che, durante il suddetto evento, ha risposto ad un quesito relativo alla portata applicativa delle novità in commento.

In particolare, l'amministrazione finanziaria ha precisato che i commi 42 e 43 dell'articolo 1 della legge di bilancio, intervenendo sul comma 4 dell'art 86 TUIR, modificano la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, escludendo la possibilità di avvalersi della rateizzazione. Più in dettaglio, prosegue la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate nel corso del Forum, le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d'imposta con inizio al 1° gennaio 2026),a prescindere dal fatto che i beni strumentali siano già posseduti al 31/12/2025 e che in relazione agli stessi sia già maturato a tale data il presupposto del possesso triennale.

Nessuno sconto dunque per i titolari di redditi d'impresa sulle plusvalenze realizzate da cessione dei beni strumentale dal 1° gennaio scorso.

Quanto al novero dei soggetti interessati, seppure anche la risposta delle entrate faccia espresso riferimento ai soggetti Ires, le novità in materia di plusvalenze si applicano anche alle imprese soggette ad irpef per effetto dell'interpretazione sistematica delle nuove disposizioni normative.

Un momento del Forum

Paradossalmente saranno proprio le imprese soggette all'irpef che subiranno gli effetti più pesanti in termini di tassazione dal nuovo regime di concorrenza integrale della plusvalenza al reddito di periodo. La progressività delle aliquote e degli scaglioni dell'irpef finirà infatti per rendere più gravosa la tassazione sull'unico periodo d'imposta della plusvalenza realizzata a differenza dei soggetti ires per i quali, indipendentemente dal reddito imponibile, l'aliquota di tassazione è sempre il 24 per cento.

Restano fuori dal nuovo meccanismo di tassazione integrale dell'anno di realizzo le plusvalenze conseguite dalle imprese a seguito di cessioni di azienda o di rami d'azienda a condizione però che l'azienda o il ramo

d'azienda sia posseduto dall'impresa per un periodo non inferiore a tre anni.

Escluse dalla nuova tassazione integrale nell'esercizio di realizzo anche le plusvalenze conseguite mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche che, a scelta di queste ultime potranno concorrere a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro.

Davvero poche le eccezioni al nuovo regime di tassazione integrale delle plusvalenze realizzate dalle imprese a seguito della cessione dei beni strumentali a partire dal 1° gennaio scorso.

Restano, ovviamente, ancora suscettibili di rateizzazione, fino ad un massimo di cinque esercizi, le plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025 sui beni strumentali posseduti per un periodo non inferiore a tre anni.

© Riproduzione riservata

Le risposte degli esperti ai quesiti

IVA DETTAGLIANTI

Volevo chiedere notizie sul mistero dell'abolizione della ventilazione IVA dal 2026 per i dettaglianti, ad esempio i supermercati. Mi confermate che non è stata abolita?

B.M.

Risponde Franco Ricca

Il meccanismo della c.d. ventilazione dei corrispettivi ai fini della determinazione dell'Iva sulle cessioni di beni, previsto dall'art. 24, terzo comma, del dpr n. 633/1972 e disciplinato dal dm 24 febbraio 1973, del quale possono avvalersi determinate categorie di commercianti al dettaglio, al momento è ancora in vigore. Ed è auspicabile che, nonostante sia d'intralcio alle attività di controllo automatizzate dell'Agenzia delle entrate, venga mantenuto, quanto meno per i contribuenti minori. Nel tessuto economico nazionale esistono moltissimi piccoli esercenti (ditte individuali, imprese familiari), non pochi dei quali in attività solo per esigenze pensionistiche oppure per soddisfare le necessità degli abitanti di piccoli insediamenti, che incontrerebbero grandi difficoltà operative, nonostante le opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica, a certificare ed annotare i corrispettivi giornalieri distintamente in base all'aliquota applicabile.

COLLEGAMENTO POS

"I dati dei pagamenti elettronici sono trasmessi telematicamente in forma aggregata su base giornaliera all'Agenzia delle entrate con le modalità e le regole tecniche già operative, mediante la trasmissione dei corrispettivi telematici giornalieri." In base alla circolare dell'Agenzia delle entrate è corretto desumere che da quando l'invio dei dati dei pagamenti elettronici sarà attivo, non sarà più possibile l'invio dei corrispettivi alle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come avveniva prima dell'introduzione della modifica, e quindi l'invio dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate dovrà avvenire unicamente a cadenza giornaliera?

Studio M.

Risponde Franco Ricca

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025 ha definito le modalità e la tempistica per il collegamento degli strumenti tecnici per la trasmissione all'Agenzia dei corrispettivi giornalieri con gli strumenti di pagamento elettronici, in attuazione delle disposizioni della legge n. 207/2024. Detto provvedimento, al punto 4, stabilisce che "la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. I dati dei pagamenti elettronici memorizzati, di cui al periodo precedente, sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2." Nessuna modifica è stata tuttavia disposta in ordine al termine per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri previsto dalla legge, ossia l'art. 2, comma 6-ter, del dlgs n. 127/2015, secondo cui i dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, fermi restando gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'Iva. Questo anche se, sul piano strettamente tecnico-operativo, il registratore telematico effettua (o tenta di effettuare) automaticamente la trasmissione dei file dei corrispettivi memorizzati dall'apparecchio nella notte successiva alla chiusura di cassa; nel caso in cui il tentativo non andasse a buon fine, occorre effettuare la trasmissione entro i dodici giorni previsti dalla legge.

ROTTAMAZIONE LOCALE

Quale è la scadenza che avrebbero i comuni per aderire ovvero la delibera comunale per aderirvi?

E.D.

Risponde Giuliano Mandolesi

Secondo quanto indicato all'articolo 1 comma 102 legge 199/2025 (la legge di bilancio 2026) le regioni e gli enti locali possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti (sul punto il documento Anci-Ifel del 27/1/2026, si veda *ItaliaOggi* di ieri)

ROTTAMAZIONE E RATE

Come deve comportarsi un contribuente che ha in corso un piano di rateizzazione contenente sia cartelle rottamabili sia cartelle escluse dalla definizione agevolata? In particolare, quali sono le modalità operative per il ricalcolo del piano, considerando che la domanda di adesione sospende i pagamenti del rateizzo in corso solo per i carichi definibili?

J.L.

Risponde Giuliano Mandolesi

La risposta a questa domanda è stata fornita dall'agenzia delle entrate nel corso del 9° Forum dei Commercialisti di ItaliaOggi e ribadisce quanto già indicato dall'ente nella faq n.19 pubblicata lo scorso 20 gennaio 2026. Nella citata faq viene specificato che nel caso di dilazioni con carichi rottamabili e non, la domanda di adesione alla definizione determina, limitatamente ai "carichi definibili" che ne costituiscono oggetto, la sospensione degli obblighi di pagamento fino al 31 luglio 2026. In conseguenza di ciò, il contribuente che si trova in questa situazione, per proseguire con il pagamento delle rate del piano di dilazione degli altri debiti ("non rottamabili"), potrà utilizzare il servizio "Paga online" sul sito e sull'App Equiclick con le relative indicazioni per effettuare il pagamento, oppure potrà rivolgersi agli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

2-continua. La precedente puntata è stata pubblicata il 28/1/2026

© Riproduzione riservata

FORUM COMMERCIALISTI/Indicazioni per gli enti nel documento elaborato da Anci-Ifel

Rottamazione locale su misura

Il comune fissa il perimetro, lo sconto e anche la dilazione

DI GIULIANO MANDOLESI

Rottamazione enti locali in stile sartoriale: i Comuni possono adottare definizioni agevolate stabilendo il perimetro applicativo, lo sconto applicabile ed anche la struttura del piano di dilazione. L'eventuale recinto della rottamazione "locale" può essere allargato, sempre a scelta dell'ente, per definire eventualmente anche liti pendenti, procedure di accertamento in corso, dilazioni revocate e poste affidate a terzi riscossori con la sola esclusione dei carichi affidati all'agenzia delle entrate riscossione, la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale. L'eventuale rottamazione "locale" può anche avere effetti benefici per il Comune che ha correttamente accantonato i crediti di dubbia esigibilità all'apposito fondo (il FCDE) o che ha stralciato quelli ritenuti inesigibili poiché l'eventuale incasso genererà maggiori entrate spendibili. Questo è quanto indicato nella nota di approfondimento pubblicata lo scorso 27 gennaio dall'Ifel, l'istituto per la finanza e per l'economia dell'Anci (si veda *ItaliaOggi* di ieri), avente ad oggetto la definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata all'articolo 1 commi da 102 a 110 della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), sotto i riflettori del IX Forum commercialisti di *ItaliaOggi*.

La rottamazione "locale" in stile sartoriale

Va preliminarmente indicato che ai sensi dell'articolo 1 comma 102 della legge di bilancio 2026 le regioni e gli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Come disciplinato ai successivi commi possono anche essere stabilite forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria. Nel documento dell'Ifel viene sottolineato come la citata normativa consenta di definire la quasi totalità delle entrate comunali proprie, ivi incluse le sanzioni al codice della strada, essendo queste entrate patrimoniali di diritto pubblico. Rientrano tra queste oltre all'Imu e la Tari anche ad esempio sia quelle di diritto pubblico come il CUP (canone unico patrimoniale), le rette scolastiche e gli oneri di urbanizzazione sia quelle di diritto privato come corrispettivo servizio idrico e i canoni di locazione. Potenzialmente, sempre a scelta dell'ente, possono essere oggetto della definizione anche le regolarizzazioni di omessi o parziali versamenti di rate conseguenti a piani di rateazione concessi dall'ente, anche con riferimento ad accertamenti con adesione, conciliazioni giudiziali o accordi di mediazione, scaduti ad una determinata data individuata dall'ente. All'ente inoltre resta possibile, in caso di norme statali che dovessero concedere "sconti" di maggiore intensità, di aderire a tali disposizioni permettendo di definire debiti tributari anche mediante la riduzione del tributo originariamente dovuto. Nel potenziale perimetro settabile della definizione possono rientrate anche poste affidate a riscossori esterni, poiché come riportato dall'Ifel l'oggetto della definizione è l'entrata comunale indipendentemente dalle forme di gestione, interna o esterna, ovvero affidata a società concessionaria o a società in house mentre restano escluse quelle nelle mani di Entrate- Riscossione la cui definizione è possibile solo se esplicitamente prevista dalla legge statale.

© Riproduzione riservata

L'ufficio utilizzerà elementi già in proprio possesso, come e-fatture e liquidazioni

Evasori Iva, il fisco presenta il conto senza più aspettare l'accertamento

Evasori totali, la riscossione dell'Iva non aspetterà più l'accertamento: ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione annuale, l'Agenzia delle entrate presenterà il conto dell'imposta dovuta in base agli elementi in proprio possesso, desunti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche presentate e dai versamenti effettuati dall'interessato. Per chi non salderà il conto entro sessanta giorni scatterà l'iscrizione a ruolo. Resta impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di attivare l'ordinaria azione accertatrice nei termini di decadenza. Questo, in massima sintesi, è quanto prevede il nuovo articolo 54-bis1, che la legge di bilancio 2026 ha aggiunto nel dpr n. 633 del 26 ottobre 1972.

La nuova norma introduce una procedura di liquidazione dell'imposta dovuta nel caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, ovvero di presentazione della stessa senza i quadri necessari per la liquidazione del tributo, simile a quella prevista dall'art. 54-bis per la liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata. Mentre però quest'ultima si concretizza essenzialmente nel controllo dei versamenti delle somme dichiarate dal contribuente, nonché nella correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero di errori nel riporto delle eccedenze creditorie di periodi precedenti, nel caso di omissione della dichiarazione la questione è più complessa, non trattandosi di mettere in riscossione il "dichiarato" (che non esiste), ma di quantificare sulla base dei predetti elementi e riscuotere un (probabile) debito che non è stato dichiarato.

Motivo per cui il contraddittorio che l'interessato potrà attivare nel caso in cui ritenga sussistenti elementi a proprio favore non considerati dall'Agenzia nella liquidazione, potrebbe porre questioni di diritto che mal si conciliano con una procedura del genere e con il fatto che, come sembra di poter dire, la comunicazione dell'esito della liquidazione non costituisce un atto autonomamente impugnabile (si pensi alla rilevanza o meno delle operazioni esenti ai fini del calcolo del prorata, alla qualificazione delle operazioni non soggette per carenza di territorialità ai fini della detrazione, e così via). Per lo stesso motivo, la nuova procedura non sembra esperibile nei confronti dei contribuenti che si avvalgono di regimi o sistemi particolari, ad esempio il regime del margine, la ventilazione dei corrispettivi.

Come funziona la liquidazione dell'Iva non dichiarata. Detto questo, vediamo brevemente cosa prevede la nuova disposizione. Basandosi sugli elementi già indicati prima, nonché su quelli che potranno essere individuati con successivo provvedimento dell'Agenzia, quest'ultima procederà, "anche" avvalendosi di procedure automatizzate, alla liquidazione dell'Iva che risulta dovuta dai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale (o l'hanno presentata incompleta). E' da notare che, in prima battuta, l'Agenzia non terrà conto degli eventuali crediti d'imposta del contribuente risultanti da periodi precedenti. L'esito della liquidazione sarà quindi comunicato all'interessato, che nei sessanta giorni dal ricevimento, come già accennato, potrà segnalare eventuali elementi non considerati, per esempio un credito pregresso, oppure valutati erroneamente; a seguito della segnalazione, l'Agenzia potrà rideterminare l'esito della liquidazione ed inviare quindi una nuova comunicazione.

Sempre nel termine di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione originaria (o di quella rettificativa), il contribuente potrà versare l'imposta liquidata, i relativi interessi e la sanzione del 120% dell'imposta stessa ridotta ad un terzo. E' da osservare che non è prevista la possibilità di pagamento rateale.

In mancanza di pagamento nel detto termine, le somme dovute (con la sanzione intera) saranno iscritte a ruolo a titolo definitivo.

Per il pagamento, sia in adesione alla comunicazione che a seguito della successiva iscrizione a ruolo, non è ammessa la compensazione.

La comunicazione della liquidazione preclude al contribuente la possibilità di beneficiare della minore sanzione prevista dal comma 1-bis dell'art. 5, dlgs n. 471/1997 (75% dell'imposta) per il caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata spontaneamente. La comunicazione parrebbe impattare anche sulla causa di non punibilità dell'eventuale reato di omessa dichiarazione, prevista dall'art. 13, comma 2, del dlgs n. 74/2000 per l'ipotesi di presentazione spontanea della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata

BREVI

Il Senato ha approvato ieri in prima lettura *i ddl di modifica delle intese del Governo italiano con l'Unione Induista italiana (A.S. 1661) con la Chiesa apostolica in Italia (A.S. 1662) e con le Chiese avventiste 7° giorno (A.S. 1669) e il ddl sull'istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri (A.S. 1311).*

Rafforzare in modo strutturale la capacità *di prevenire, monitorare e affrontare i rischi che minacciano il patrimonio culturale nazionale, alla luce dell'impatto dei cambiamenti climatici, degli eventi calamitosi e dell'esperienza maturata nella gestione delle emergenze sismiche degli ultimi anni. Sono le motivazioni principali alla base del provvedimento del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che interviene sull'assetto organizzativo del Dicastero per consolidare e rendere permanenti funzioni strategiche attraverso la creazione dell'Istituto Centrale per la gestione dei rischi del patrimonio culturale (ICRI).*

Un operatore che dichiara in fase di gara *di applicare il medesimo Contratto di lavoro nazionale individuato dalla Stazione appaltante e di avere formulato l'offerta economica nel rispetto delle condizioni previste da tale contratto, non può dopo l'aggiudicazione e l'avvio dell'esecuzione, successivamente alle verifiche espletate circa l'effettività dell'impegno assunto, modificare la dichiarazione resa in gara, adducendo di avere commesso un errore. Tale condotta è illegittima e costituisce tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della p.a.. Così l'Anac nel parere di precontenzioso n.11/2026.*

Al 30 novembre 2025 risultano 2.600.934 *dipendenti contrattualizzati coperti dalla contrattazione di livello nazionale, 493.424 dipendenti ai quali si applicano accordi sindacali recepiti con dpr e 84.943 professionisti in convenzione Ssn. Emerge dalla relazione "Contrattazione collettiva e lavoro pubblico" approvata ieri dall'assemblea del Cnel.*

© Riproduzione riservata